


INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata


Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Marzo 2013



Lavoro



Sostegno all'occupazione delle persone svantaggiate e delle donne **Adottati due importanti provvedimenti**

Sono stati recentemente adottati due provvedimenti di rilevante importanza in materia di sostegno all'occupazione. In particolare, il decreto firmato dai Ministri Elsa Fornero e Vittorio Grilli disciplina le agevolazioni contributive che possono essere riconosciute in favore dei datori di lavoro che abbiano stipulato, fino alla data del 31 dicembre 2012, contratti di inserimento lavorativo. Trova oggi concreta attuazione un provvedimento atteso fin dal 2009, che consente di riconoscere incentivi economici in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile. E' stato inoltre firmato il decreto con il quale sono individuati i cd. 'lavoratori svantaggiati', in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008. Viene in tal modo definita una specifica categoria di lavoratori per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare tali rapporti di lavoro.

Questo secondo decreto, che si compone di un unico articolo, stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti:

- a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
- c) sono occupati in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall'ISTAT.

I decreti sono di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Tutte le istruzioni per il Cud 2013

Con l'adozione del sistema telematico per il rilascio del CUD 2013, si sono letteralmente rincorse circolari, proteste e ulteriori disposizioni. Questa la sintesi delle nuove modalità:

Per ottenerlo online, bisogna scaricare il modello direttamente dal sito www.inps.it, e quindi visualizzarlo e stamparlo. Per accedere ai servizi online dell'INPS e scaricare il CUD 2013 bisogna inserire il proprio codice fiscale e poi il proprio PIN, un codice segreto di identificazione personale, che dovrà essere richiesto su una sezione apposita del sito dell'INPS, seguendo il percorso Home page-Servizi-Richiesta PIN online.

Il CUD 2013 si potrà inoltre ottenere online via posta elettronica senza PEC, inviando una normale email richiestaCUD@postacert.inps.gov.it. Nella richiesta via email, bisognerà allegare la domanda firmata scannerizzata e un documento di identità valido sempre scannerizzato.

Per chi non volesse seguire le procedure online, è possibile ottenere il CUD in forma cartacea facendo domanda agli sportelli territoriali dell'INPS, dell'ex ENPALS o ex INPDAP, ma per questa soluzione si avrà a disposizione solo qualche giorno ancora visto che sarà valida fino a fine mese di marzo.

Si può fare domanda e richiesta anche ai CAF, centri di assistenza fiscali, o ad altri professionisti abilitati, o alle Poste, precisamente allo sportello Amico. In quest'ultimo caso, però, il CUD in forma cartacea costerà 3,30 euro. E anche in questo caso non sono state poche le lamentele degli utenti per un costo che pare non avere una chiara ragione.

Per richiedere la copia del CUD 2013 cartaceo o anche ricevere aiuto e informazione sono disponibili i seguenti numeri telefonici predisposti dell'INPS, 803.164 o 800.434.320. Chi chiama da cellulare deve comporre il numero 06.164.164.

Gli ultraottantacinquenni o i titolari di indennità di accompagnamento possono anche richiedere l'invio del CUD 2013 direttamente al proprio domicilio richiedendolo all'operatore dello Sportello Mobile della propria sede INPS.

Tra le altre iniziative a sostegno dei cittadini che volessero richiedere il CUD in forma cartacea, si segnalano quelle di alcuni Comuni che si stanno abilitando per rispondere direttamente alle richieste dei Pensionati e rilasciare il CUD 2013 direttamente presso i propri sportelli.

Cassa integrazione: -10,9% rispetto a gennaio / -3,4% rispetto a febbraio 2012

Nello scorso mese di febbraio, le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate hanno subito un decremento del -10,9% rispetto a quelle del precedente mese di gennaio: il totale, infatti, è passato dagli 88,9 milioni di ore di gennaio 2013 ai 79,2 milioni di febbraio, dato su cui influisce anche il minor numero di giorni del mese di febbraio rispetto a gennaio. Si registra una diminuzione, seppur di minore entità, anche rispetto al mese di febbraio 2012, nel quale furono autorizzate circa 82,0 milioni di ore: il decremento, in questo caso, è pari al -3,4%.



Aumentano invece, anche se solo del +4,7%, le ore autorizzate per gli interventi ordinari (CIGO), che passano dai 30,9 milioni di gennaio ai 32,3 milioni di febbraio. L'aumento è più consistente (+28,6%) se confrontato con i 25,1 milioni di ore autorizzate un anno fa: rispetto al mese di febbraio 2012, infatti, si rileva un incremento sia nel settore industriale (+29,4%) sia in quello edile (25,4%).


Le ore di cassa integrazione straordinaria (CIGS) autorizzate a febbraio 2013 sono state 38,8 milioni. Dal confronto con i 42,2 milioni circa di gennaio 2013 si evidenzia un decremento pari al -8,0%, mentre si registra un consistente aumento (+50,6%) rispetto al mese di febbraio 2012, quando furono autorizzate 25,7 milioni di ore.

Diminuiscono, invece, gli interventi della cassa in deroga (CIGD), cui si può attribuire la complessiva flessione delle autorizzazioni: gli 8,0 milioni di ore autorizzate a febbraio determinano un decremento pari al -49,1% se confrontate con i 15,8 milioni di ore dello scorso mese di gennaio, e del -74,1% rispetto ai 31,1 milioni autorizzate nel mese di febbraio 2012.

Prima di passare all'esame dei dati relativi a disoccupazione e mobilità, è opportuno ricordare che da gennaio è cambiata la normativa di riferimento. Rammentando che i dati forniti si riferiscono al mese precedente rispetto a quelli della cassa integrazione, e considerando che dal mese di gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove prestazioni per la disoccupazione involontaria, ASpl e mini ASpl, le domande che si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 continuano ad essere classificate come disoccupazione ordinaria, mentre per quelli avvenuti dopo il 31 dicembre 2012 le domande sono classificate come ASpl e mini ASpl. Detto questo, a gennaio 2013 sono state presentate 104.681 domande di disoccupazione (furono 147.180 a gennaio 2012) e 20.687 domande di mobilità (19.562 domande di gennaio 2012). Passando alle nuove misure per la disoccupazione, nel mese di gennaio sono state presentate 38.352 domande di ASpl e 3.249 domande di mini ASpl. Aggiungendo comunque le domande di disoccupazione ordinaria a quelle di ASpl e mini ASpl si ottiene un totale per il mese di gennaio 2013 di 146.282 domande, numero che fotografa una lieve diminuzione (-0,6%) rispetto a gennaio 2012.

Le tipologie di rapporti di lavoro instaurati 2011 – 2012

I rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rappresentano ormai una fascia minoritaria della totalità dei rapporti instaurati. La parte del leone la fa il contratto a termine. L'apprendistato è ancora molto residuale. Questi gli ultimi dati pubblicati:



Fonte: MLPS- Sistema delle Comunicazioni obbligatorie.



Lotta al sommerso, potenziata la collaborazione tra Inail e Guardia di Finanza

È stato firmato, presso il Comando generale della Guardia di Finanza, il protocollo d'intesa che disciplina la collaborazione tra il Corpo e l'Inail. Il documento, sottoscritto dal comandante generale dei finanzieri, Saverio Capolupo, e dal presidente dell'Istituto, Massimo De Felice, prevede azioni comuni contro l'evasione fiscale e contributiva, a tutela del lavoro regolare.

Analisi delle aree a rischio per indirizzare l'attività ispettiva. Sulla base dell'intesa, il nucleo speciale Entrate della Guardia di Finanza provvederà a elaborare insieme all'Inail le linee di sviluppo dell'attività di collaborazione, anche per singoli settori, attraverso analisi di contesto e delle aree di rischio, per la verifica delle dinamiche macroeconomiche e l'individuazione di soggetti potenzialmente irregolari verso cui indirizzare le azioni ispettive.

Piani di controllo con obiettivi e tempi predefiniti. L'Istituto procederà alla segnalazione di informazioni, notizie ed elementi utili per la prevenzione e la repressione del lavoro nero, anche nel settore marittimo, al nucleo speciale Entrate, che potrà attivare i comandi provinciali e i reparti operativi aeronavali per lo sviluppo di autonome attività ispettive, anche attraverso specifici piani di controllo su base progettuale, con obiettivi, metodologie operative e tempi predefiniti.

Iniziative didattiche per il personale. Lo scambio di informazioni è uno dei punti di forza del protocollo, che prevede anche lo svolgimento di riunioni di coordinamento, anche a livello locale, tra comandi e reparti territoriali e uffici periferici dell'Inail, e l'organizzazione di iniziative didattiche a favore del personale interessato alle specifiche attività oggetto dell'intesa.

Sinergie a tutela di lavoratori e datori di lavoro onesti. Il presidente dell'Istituto e il comandante generale della Guardia di Finanza hanno sottolineato la loro soddisfazione per l'adozione di questo nuovo strumento, che contribuirà a potenziare la lotta al lavoro nero e all'evasione fiscale e contributiva, a tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro onesti.

Nuovo diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre

La legge 28 giugno 2012, n. 92, (riforma del mercato del lavoro), ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una "cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

In particolare il comma 24 lettera a) dell'art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), d'ora innanzi denominato "congedo facoltativo".

– Ambito di applicazione

Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio.

La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

./..



- Congedo obbligatorio

Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.

Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2.2 Congedo facoltativo

La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall'attività lavorativa.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni). Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

La contribuzione per ambedue le tipologie di congedo è a carico dell'Inps.

Conosci la tua pensione Tre nuovi servizi in corso di attivazione.

Il percorso verso una maggiore trasparenza e una più completa informazione sul futuro previdenziale dei lavoratori italiani si arricchisce oggi di tre nuovi servizi che saranno attivati nelle prossime settimane, in stretta collaborazione tra il Ministero del Lavoro, l'INPS e l'Adepp, l'Associazione delle Casse previdenziali che gestiscono la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti. Si tratta di un percorso di conoscenza del proprio conto pensionistico, necessario per porre le basi per la consapevolezza della prestazione previdenziale e delle variabili che rendono possibile il calcolo o la proiezione. Il percorso è scandito da un calendario preciso, articolato in tre distinte fasi: la prima riguarda l'operazione 'Estratto Conto Integrato'; la seconda è il rilascio del servizio 'Calcolatore della pensione'; la terza sarà la definizione del servizio 'Simulatore della pensione.

L'Estratto Conto Integrato (ECI) In Italia esiste una platea stimata di 5-6 milioni di lavoratori che hanno contributi previdenziali versati in differenti gestioni Inps o presso diverse Casse previdenziali. Per assicurare una completa informazione (e un possibile controllo) dello stato della loro contribuzione previdenziale è stato avviato il progetto 'Estratto conto integrato' (ECI), che fornirà la visione completa della contribuzione previdenziale individuale, con un'unica operazione di consultazione. Lo scorso anno, in via sperimentale, un campione di 100mila lavoratori, che si trovano in questa situazione, hanno avuto la possibilità di consultare online il loro ECI, tramite il sito dell'ente previdenziale presso cui attualmente versano i contributi. Oltre alla consultazione era possibile fornire – con una interfaccia online - le indicazioni circa eventuali 'buchi' o incongruenze. Grazie alla collaborazione tra Inps e Casse previdenziali un altro milione di cittadini – entro il mese di aprile - potrà usufruire dello stesso servizio, consultando tutti i periodi riguardanti la posizione assicurativa del contribuente, anche se maturati presso enti, casse, fondi e gestioni diverse, inclusi i periodi figurativi, i riscatti e le



ricongiunzioni. L'ECI potrà essere consultato sui portali degli enti che forniscono le informazioni previdenziali al Casellario dei Lavoratori Attivi, istituito presso l'Inps (Inps, Enasarco e Casse previdenziali degli ordini professionali). Ciascun contribuente potrà verificare la propria posizione contributiva on line, con accesso personalizzato, sul portale dell'ultimo Ente in cui risulta iscritto. Il servizio è interattivo e permette la segnalazione di eventuali problemi e incongruenze, che vengono indirizzate all'ente di competenza. **Calcolatore della pensione** A partire dal prossimo mese di aprile sarà attivata sul sito dell'Inps (tra i servizi online) una procedura denominata 'Calcolatore della pensione' che consentirà agli iscritti all'Inps di conoscere in via previsionale la data del proprio pensionamento e l'importo presuntivo della pensione. Nella prima fase (da aprile) potranno accedere al servizio solo i lavoratori iscritti all'Inps nati prima del 31 dicembre 1955, che sono in possesso di contribuzione accreditata in una sola delle seguenti gestioni: • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; • Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti); • Gestione separata. Solo per coloro che hanno contributi accreditati sia nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sia nella Gestione separata, il servizio consente anche il calcolo della pensione in regime di totalizzazione tra le due gestioni.

Il servizio non potrà essere utilizzato da chi è già titolare di pensione. Nei prossimi mesi il servizio verrà progressivamente attivato in modo da renderlo disponibile a tutti i lavoratori in prossimità del conseguimento dei requisiti di pensione.

Simulatore della pensione Per i lavoratori più giovani, per i quali la lontananza dal momento della pensione non consente di formulare ipotesi sufficientemente attendibili di calcolo della pensione (troppe le variabili: l'evoluzione retributiva individuale, gli anni e la continuità del lavoro, la scelta del periodo di pensionamento, etc.), è in corso di realizzazione una procedura che consentirà comunque di eseguire una simulazione del calcolo della propria pensione. Il rilascio del servizio avverrà entro la fine del corrente anno. Partendo dall'estratto conto dei contributi effettivamente versati all'Inps, il 'Simulatore della pensione' fornirà ai lavoratori più giovani uno strumento in grado di elaborare differenti scenari previdenziali (sulla base di profili codificati) proiettando ipotesi collegate all'atteso futuro lavorativo. I lavoratori più giovani avranno così a disposizione, entro la fine dell'anno, uno strumento fondamentale di educazione al risparmio previdenziale e di grande valore formativo, che potrà fornire indicazioni utili per compiere con maggiore consapevolezza le scelte che si troveranno a dover compiere nel loro futuro lavorativo e nell'eventuale scelta di forme di integrazione previdenziale.

Oltre 15mila progetti per la terza tranche dell'operazione incentivi Inail

Il contributo copre fino al 50% dei costi, con un tetto massimo di 100mila euro

– Sono oltre 15mila i progetti presentati dalle imprese nell'ambito della terza tranche dell'operazione incentivi dell'Inail, che dopo i 60 milioni di euro stanziati nel 2010 e i 205 milioni del 2011, con il bilancio 2012 ha messo a disposizione del sistema produttivo italiano 155,35 milioni, ripartiti in budget regionali, per sostenere la realizzazione di interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come l'acquisto di macchinari e attrezzature, e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza. L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale, destinato a coprire fino al 50% dei costi del progetto, fino a un massimo di 100mila euro. **La procedura ricalca quella adottata nel 2012.** La prima fase della procedura di assegnazione dei fondi, che ricalca quella varata lo scorso anno, è partita il 15 gennaio e si è conclusa il 14 marzo. Nell'arco di questi due mesi, le aziende hanno inserito sul portale Inail i propri progetti, che per accedere alla fase successiva hanno dovuto superare una valutazione, effettuata in maniera automatica dal sistema informatico sulla base di una griglia di parametri predeterminati, che premiano caratteristiche come la dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari, l'efficacia dell'intervento, il settore produttivo



più rilevante a livello regionale e la maggiore gravità della causa di infortunio (o fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare o a prevenire. **Le richieste presentate pari a 666 milioni.** Dall'analisi degli oltre 15mila progetti inseriti online emerge che nell'83% dei casi si tratta di investimenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per i quali il **bando 2012** mette a disposizione 146,25 milioni di euro, mentre il restante 17% riguarda l'adozione di modelli organizzativi di gestione della sicurezza, alla quale sono destinati 9,1 milioni trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, come stabilito dal Testo unico sulla sicurezza. Le richieste di incentivo, inoltre, ammontano complessivamente a quasi 666 milioni di euro, il quadruplo delle risorse messe a disposizione dall'Inail. **Dall'8 aprile le date della seconda fase.** Tutte le imprese la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima per l'ammissione potranno scaricare dal sito dell'Istituto un codice che le identificherà in maniera univoca e che dovrà essere utilizzato per l'inoltro telematico delle domande, salvate e non più modificabili, nel corso della seconda fase dell'operazione. Come già avvenuto nelle edizioni precedenti, il criterio previsto dal bando per l'attribuzione del finanziamento è quello della priorità cronologica dell'arrivo delle domande nei giorni di apertura dello sportello informatico, che saranno pubblicati sul portale Inail a partire dall'8 aprile. **Gli interventi devono essere realizzati entro un anno.** Una volta conclusa la procedura di presentazione dei progetti, gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande saranno pubblicati sul sito dell'Istituto, con la segnalazione di quelle collocate in posizione utile per l'accesso del contributo, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria. Entro 30 giorni, a decorrere dal settimo giorno successivo alla conclusione delle operazioni di inoltro online della domanda, le imprese dovranno trasmettere all'Inail tutta la documentazione prevista utilizzando la posta elettronica certificata e, in caso di ammissione all'incentivo, avranno un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. L'Inail, in caso di esito positivo delle verifiche, predisporrà quanto è necessario per l'erogazione del contributo entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione. Per i progetti che comportano contributi superiori a 30mila euro, però, è possibile chiedere un anticipo pari al 50 %

Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali - Disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 è stata prevista l'apertura dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, entro una quota massima di 30.000 cittadini stranieri residenti all'estero. Nel citato decreto, in particolare, si prevede che per l'anno in corso sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nell'ambito della quota di 30.000 unità, 5.000 ingressi sono riservati ai cittadini dei Paesi sopra indicati che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. L'applicativo per la compilazione delle domande di ingresso lavoratori è disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>. Si precisa che l'invio delle domande sarà possibile a partire dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto del 15 febbraio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale e sino alle ore 24 del 31 dicembre. Le modalità per la presentazione delle domande di nulla osta sono contenute nella Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2013, con la quale si chiarisce, fra l'altro, che - sempre nell'ambito delle 30.000 quote - è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco sopra riportato che siano tuttavia già entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno 2012.





Responsabilità solidale negli appalti - I nuovi chiarimenti delle Entrate


La circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate, che fa seguito alla circolare n. 40/E del 2012, fornisce ulteriori chiarimenti sulla responsabilità solidale negli appalti, introdotta dal "decreto crescita". L'art. 13 ter del DI 83/2012 stabilisce, infatti, per il committente o per l'appaltatore l'obbligo di verificare l'esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva da parte rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore. Questa regola si applica al contratto di appalto di opere e servizi come definito dall'art. 1655 del Codice civile. Pertanto, restano fuori, ad esempio, gli appalti di fornitura dei beni così come il contratto d'opera e quello di trasporto. Escluse anche le stazioni appaltanti, i condomini e, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche non soggetti passivi Iva. Il documento di prassi chiarisce inoltre che le nuove disposizioni hanno una portata generale, nel senso che prescindono dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

Ambito oggettivo - Restano quindi fuori dal perimetro tracciato dalla nuova norma le tipologie di contratto diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, come: gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d'opera (art. 2222 del Codice civile), il contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti), il contratto di subfornitura (L. 192/98) e le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile. La circolare chiarisce inoltre che le nuove disposizioni hanno una portata generale e non riguardano, dunque, solo gli operatori economici del settore edilizio. Nel ribadire che rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, indicazione peraltro già contenuta nella circolare n. 40/E, l'Agenzia spiega anche che l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula: ne consegue che le nuove disposizioni si applicano, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto dello scorso anno.

Ambito soggettivo - Il documento di prassi chiarisce che la nuova responsabilità solidale si applica ai contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che li stipulano nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici (articoli 73 e 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir). Restano escluse sia le stazioni appaltanti sia le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva. Fuori anche il condominio, perché non rientra tra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

Casi particolari - La circolare si sofferma inoltre su alcune ipotesi particolari. Ad esempio, in caso di più contratti tra le stesse parti, la certificazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva relativi al contratto d'appalto può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica. Quanto, infine, ai pagamenti effettuati tramite bonifico (o con altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata), è necessario attestare la regolarità dei versamenti scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettua la disposizione bancaria, e non anche di quelli scaduti al momento in cui vengono accreditate le somme.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.



Revisione obbligatoria degli impianti di riscaldamento - Iva "gentile" al 10% sulle manutenzioni e consumi energetici a norma

Efficienza a costi ridotti. La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni rientrano, infatti, tra le prestazioni di servizi alle quali si applica l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento, e non quella ordinaria del 21 per cento. Lo chiarisce la Risoluzione n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate, che indica anche come l'agevolazione interessi la manutenzione ordinaria di impianti condominiali o ad uso esclusivo, per esempio caldaie, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Se ordinarietà e obbligatorietà si equivalgono - In particolare, continua il documento di prassi, tra gli interventi di manutenzione ordinaria, che beneficiano dell'agevolazione, sono da comprendere quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Su questo punto specifico, ricorda la Risoluzione, l'Amministrazione finanziaria ha già precisato, con la Circolare n. 71 del 7 aprile 2000, che il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nell'eventuale ripristino della funzionalità.

A chi spetta il beneficio - L'agevolazione in esame, con l'Iva ridotta al 10 per cento, è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di manutenzione, in pratica i consumatori finali della prestazione, mentre non si applica ai contratti aventi ad oggetto oltre alla manutenzione ordinaria anche prestazioni ulteriori, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

Via libera condizionato ai rimborsi - La richiesta di rimborso dell'Iva addebitata ai rispettivi clienti in misura eccedente il 10 per cento potrà essere recuperata dai prestatori dei servizi entro due anni dalla data del versamento, e solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali. La misura, quindi, garantisce la piena neutralità del tributo e, al medesimo tempo, impedisce l'indebito arricchimento degli erogatori del servizio che altrimenti potrebbero ottenere il rimborso dell'Iva pur non avendola restituita ai rispettivi clienti.

In arrivo oltre 1 miliardo di rimborsi Iva per le imprese

Nelle prossime settimane saranno rimborsati i crediti Iva spettanti a oltre 4.300 imprese, per un importo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con questa nuova iniezione di liquidità, la somma complessiva rimborsata in questi primi mesi del 2013 a imprese, artigiani e professionisti arriverà a ben 2,5 miliardi



La nuova guida all'Estratto conto online

Con l'Estratto conto online si può verificare la propria situazione e saldare il debito comodamente dal pc

Con il servizio Estratto conto sul sito internet di Equitalia puoi verificare, comodamente dal tuo pc, se hai qualcosa da pagare.

L'Estratto conto è un servizio sempre attivo e contiene informazioni a partire dall'anno 2000 fino a oggi.

Inoltre, se vuoi saldare il tuo debito, grazie all'Estratto conto puoi fare tutto online.

Per avere informazioni e ricevere assistenza visita il sito www.gruppoequitalia.it o chiama il numero verde 800 178 078 da telefono fisso o il numero 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario).

VUOI VERIFICARE LA TUA SITUAZIONE CON EQUITALIA?

CONSULTA L'ESTRATTO CONTO ONLINE



RICHIEDI LE CHIAVI D'ACCESSO

Puoi accedere al servizio utilizzando le credenziali (nome utente e password) fornite dall'Agenzia delle entrate o dall'Inps.

Per ottenere quelle dell'Agenzia delle entrate basta collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it, alla voce "Servizi online", dove troverai tutte le indicazioni necessarie per registrarti.

Per l'utenza Inps dovrai invece andare sul sito www.inps.it ed entrare nell'area "Servizi online" alla voce "Il Pin online".

Puoi accedere all'Estratto conto anche con la Carta Nazionale dei Servizi.



VERIFICA LA TUA SITUAZIONE

Collegandoti dal tuo pc al servizio "Estratto conto", presente nella homepage del sito www.gruppoequitalia.it, puoi sapere se ci sono cartelle da pagare e conoscere il dettaglio dei singoli tributi.

Inoltre avrai una chiara ripartizione degli interessi e delle altre spese.

Hai anche la possibilità di controllare il piano di dilazione in corso con le relative rate e verificare la presenza e il tipo di provvedimenti emessi (sgravi, sospensioni, ipoteche, fermi amministrativi ecc.).



PAGA ONLINE

Se dopo aver controllato il tuo Estratto conto decidi di pagare quanto dovuto, puoi farlo con pochi clic.

Devi selezionare le cartelle e creare il codice Rav (una serie numerica che identifica il pagamento), che potrai utilizzare per pagare sul sito di Equitalia nella sezione "Paga online", oppure tramite il tuo servizio di home banking.

Per ogni chiarimento è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it una guida illustrata che ti accompagnerà passo dopo passo nel percorso di consultazione.



Economia

Ci sono quasi 1 milione di affitti in nero

Secondo una stima realizzata dall'Ufficio studi della CGIA di Mestre gli affitti non dichiarati sono quasi un milione. La CGIA è giunta a questo risultato partendo dal numero delle famiglie italiane che vivono stabilmente in affitto: secondo l'Istat sono circa 4.800.000. Ipotizzando che ognuna di queste famiglie risieda in una distinta unità abitativa è stato sottratto il numero delle abitazioni che i locatori (persone fisiche) dichiarano di affittare (2.700.000), le unità immobiliari riconducibili all'edilizia pubblica (800.000) e quelle date in affitto dalle società (350.000). Il risultato finale, come dicevamo più sopra, sfiora il milione di unità (precisamente 950.000). Una cifra che, secondo la CGIA, è sicuramente sottodimensionata, visto che non tiene conto dei "contratti" riferiti al milione e mezzo di studenti universitari che, per quasi tutto l'anno, risiedono fuori sede e quasi sempre non in abitazioni di proprietà. Dal 2011, grazie all'introduzione della cosiddetta "cedolare secca", il legislatore si era prefissato di inasprire la lotta contro gli affitti in nero. Come? Abbassando il carico fiscale sui locatori che volontariamente sceglievano il nuovo regime, aumentando le sanzioni ed introducendo una sorta di "contrasto di interessi" che dava la possibilità all'inquilino, che si autodenunciava all'Agenzia delle Entrate, di regolarizzare il contratto di locazione "imponendo" al proprietario un canone di affitto annuo agevolato, pari al triplo della rendita catastale. Poiché i canoni di affitto medi applicati a livello nazionale sono mediamente 8 volte superiori alla rendita catastale, il vantaggio economico in capo al locatario era evidentissimo. Purtroppo, sia l'eventuale ricorso volontario alla "cedolare secca" da parte del proprietario, sia l'autodenuncia del conduttore sono stati un flop con evidenti mancati incassi per il fisco italiano. "E' l'ennesima dimostrazione - dichiara il segretario della CGIA di Mestre - che il contrasto di interessi non funziona. Possiamo dare agevolazioni e sconti, ma la gente preferisce non pagare nulla piuttosto che pagare poco. Anziché continuare ad accanirsi su chi è conosciuto dal fisco, è necessario anche in questo caso di concentrare l'attività di contrasto all'evasione su chi opera completamente in nero attraverso una più incisiva attività di intelligence". La "cedolare secca", rispetto al regime di tassazione ordinario (*), prevede l'applicazione di un'aliquota fissa sugli affitti degli immobili ad uso abitativo. Con la cedolare la tassazione avviene sull'intero canone di affitto con un'aliquota del 21% (senza alcuna deduzione forfetaria). L'aliquota si riduce al 19% nel caso di affitti a canone concordato. Con questa novità legislativa non è dovuta l'imposta di registro, inoltre i canoni di locazione non possono essere adeguati annualmente all'inflazione. Pertanto il proprietario non può richiedere la rivalutazione del 75% dell'indice ISTAT- FOI. Allo stato attuale non si può dire con assoluta certezza quanto "nero" sia emerso, comunque si ritiene che la "cedolare secca" abbia solo scalfito l'enorme sommerso che regna nel mercato senza intaccarlo in maniera decisa



Sette imprese su dieci in banca per problemi di liquidità

Secondo i dati dell'Osservatorio Confcommercio-Format, nel quarto trimestre 2012 solo il 20% delle imprese chiede credito per nuovi investimenti. Scende il numero di quante chiedono un finanziamento e tra queste il 40% non lo ottiene.

Sono sempre meno le imprese che si rivolgono alle banche per chiedere un finanziamento (sono il 14% contro il 15,7% del trimestre precedente) e, tra queste, aumentano quelle che si sono viste rifiutare il credito o che lo hanno ottenuto per un ammontare inferiore alla richiesta (dal 35,4% a quasi il 40%). Nel frattempo, diminuiscono le imprese che, invece, si sono viste accordare il credito richiesto (dal 31,5% al 30%), un fenomeno che si associa al permanere della difficoltà delle imprese di far fronte al proprio fabbisogno finanziario e che, per la prima volta dall'inizio della crisi nel 2008, ha colpito anche le imprese del Nord-Est. Sono i principali risultati che emergono dall'Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel quarto trimestre del 2012 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. Per quanto riguarda le motivazioni alla base delle richieste di finanziamento, prevalgono largamente le difficoltà di liquidità o di cassa (per il 70% delle imprese), mentre la necessità di effettuare nuovi investimenti ha riguardato solo il 20% delle richieste. Insomma, il quadro che emerge dalla rilevazione effettuata negli ultimi tre mesi del 2012 appare del tutto coerente con la stretta del credito che attanaglia sempre di più le imprese del terziario e dei servizi di mercato, in particolare quelle di minori dimensioni e quelle del Centro-Sud. Anche per il 2013, dunque, il tema dell'accesso al credito per questo sistema di imprese si conferma come una delle priorità per il prossimo governo da affrontare e risolvere con urgenza. Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono dall'Osservatorio sul credito per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi nel quarto trimestre del 2012 realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche.

PMI: con fondo di garanzia 300 mln di credito e imprese "rosa"

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministro dello Sviluppo economico hanno sottoscritto il 14 marzo un accordo per la costituzione di una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia dello Stato dedicata all'imprenditoria femminile. Tale sezione - finanziata con 20 milioni di euro messi a disposizione in quota paritaria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e da risorse del Fondo stesso - permetterà alle piccole e medie imprese in rosa di accedere con maggiore facilità e a condizioni di favore a 300 milioni di euro di credito garantito. Queste le principali caratteristiche della sezione speciale del Fondo:

utilizzo delle risorse per interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa;

ripartizione del rischio al 50% tra le risorse a valere sul Fondo e quelle della sezione speciale;

condizioni più favorevoli per la concessione della garanzia;

riserva di una percentuale della dotazione ad interventi in favore di imprese start up (inizialmente la metà, in seguito la percentuale sarà modificata sulla base di valutazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità);

Il Comitato di Gestione del Fondo sarà da subito impegnato per rendere operativa la sezione e per monitorarne i risultati.



L'imprenditoria femminile rappresenta una delle componenti più dinamiche del sistema produttivo: nel 2012 le "imprese in rosa" sono aumentate di 7.298 unità con un incremento della base imprenditoriale dello 0,5% rispetto all'anno precedente (incremento superiore rispetto al totale delle imprese italiane che sono cresciute, nel 2012, dello 0,3%). Per sostenere questa fondamentale risorsa del sistema produttivo, i ministri Fornero e Passera, la scorsa settimana, hanno firmato con UnionCamere un accordo per rilanciare la *mission* dei 105 comitati per l'imprenditoria femminile presenti in tutte le Camere di Commercio. L'intesa raggiunta oggi, integra l'offerta di servizi dedicati alle imprese femminili con una importante componente finanziaria. "L'impegno e l'energia delle donne imprenditrici costituiscono un valore importante per il rilancio della crescita e dell'occupazione" hanno dichiarato i ministri Fornero e Passera. "Con l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di Garanzia - hanno continuato - aiutiamo le imprese rosa a ottenere credito garantito per 300 milioni di euro, a condizioni più vantaggiose. Dobbiamo fare tutto quanto è possibile per non perdere il contributo che le donne possono dare al mondo del lavoro e dell'impresa" hanno concluso i due ministri.

Dopo il PIL, arriva il BES

Andare al di là del Pil, che pure rappresenta un indicatore di primaria importanza, per poter fotografare al meglio lo stato di benessere di una popolazione. Una proposta non nuova, a livello globale, che viene però adesso ripresa ed elaborata in maniera originale anche in Italia attraverso il lavoro congiunto dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, e del Cnel, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. E' da questa esigenza che nasce dunque il BES, l'indice di Benessere Equo e Sostenibile, un insieme di 134 parametri che spaziano in 12 ambiti considerati sempre più importanti nella vita dei cittadini. Attraverso l'individuazione dei nuovi parametri, gli stessi decisori politici avranno la possibilità di comprendere al meglio le necessità primarie della popolazione al fine di disegnare interventi appropriati per "migliorare il nostro paese". Il BES nasce dunque da uno sforzo congiunto che ha visto la partecipazione non solo degli esperti ma anche delle istituzioni, delle parti sociali e del mondo dell'associazionismo e rappresenta un punto di incontro fra società e politica che viene invitata a non tener conto solo ed esclusivamente dei parametri della finanza per raggiungere l'obiettivo del benessere della popolazione. E' per questo che il Cnel e l'Istat hanno sottolineato come il rapporto sia solamente la prima delle iniziative di un percorso di conoscenza comune orientato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e il loro rapporto con le istituzioni attraverso il pieno coinvolgimento degli attori sociali. Da questo punto di vista il BES intende rappresentare, nella definizione degli stessi Istituti, "uno strumento tra i più avanzati al mondo per monitorare le condizioni economiche, sociali e ambientali in cui viviamo, informare i cittadini e indirizzare le decisioni politiche". Sono molti gli ambiti individuati nel rapporto su cui l'Italia dovrà fare dei consistenti passi in avanti per garantire il benessere dei propri cittadini. Il primo è quello dell'istruzione che ancora non è garantita in maniera adeguata a tutti i giovani italiani. Una rilevazione particolarmente negativa considerando che i percorsi formativi influiscono direttamente su quelli lavorativi. Le difficoltà economiche non hanno fatto altro che far esplodere un fenomeno di per sé già presente: i giovani che non lavorano e non studiano, i cosiddetti Neet, risultano in aumento nel nostro Paese, dal 19,5% del 2009 al 22,7% del 2011. Proprio il tema occupazionale è al centro dell'indagine del rapporto BES che rileva come il nostro Paese sia caratterizzato da un cattivo impiego delle risorse umane soprattutto nel campo del lavoro femminile e giovanile: mentre il divario di genere è ancora fra i più alti d'Europa, l'Italia è il Paese europeo, dopo la Spagna, che presenta il tasso più alto di esclusione dei giovani dal mondo del lavoro. Ma anche per il resto dei lavoratori la situazione non è rosea: il tasso di occupazione complessivo delle persone fra i 20 e i 64 anni è sceso dal 63% del 2008 al 61,2% del 2011 mentre sono sempre di più (dal 15,6% al 17,9%) le persone in uscita dal mercato del lavoro. Di fronte alle difficoltà del mercato del lavoro, la famiglia ha spesso costituito il vero ammortizzatore sociale pur rappresentando uno strumento limitato che non può garantire il mantenimento di un tessuto sociale forte.



Giurisprudenza

Partecipazione alla gara d'appalto anche con pendenze fiscali

La non definitività di un accertamento fiscale, rilevato dalla impugnativa del soggetto contribuente, non consente di escludere l'impresa dalla gara d'appalto. Si è così pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza nr. 261/2013. Una società aveva impugnato l'assegnazione della gara cui essa stessa aveva partecipato, avvenuta a favore di altra impresa partecipante. Nel sostenere l'irregolarità dell'assegnazione, la ricorrente riteneva sussistere la causa ostativa di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici, ovvero l'irregolarità fiscale. Ha premesso il collegio giudicante che con riguardo alle violazioni fiscali contestate, la società assegnataria ha proceduto, nel termine di legge all'impugnazione dell'avviso di accertamento ovvero all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Detta circostanza consente di escludere la ricorrenza del presupposto della definitività dell'accertamento richiesto dalla legge ai fini dell'operatività della causa di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica. Merita, infatti, condivisione l'orientamento interpretativo espresso dalla stessa Sezione (decisione 20 aprile 2010, n. 2213) a tenore del quale l'adempimento o la contestazione nei termini decadenziali all'uopo fissati dalla legge implica che in precedenza le violazioni non potessero reputarsi definitivamente accertate. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che il giudice di primo grado abbia correttamente fatto applicazione dei condivisibili principi contenuti nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi ai propri uffici locali in merito alle modalità di attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della nuova normativa introdotta dal codice dei contratti pubblici. Secondo la menzionata circolare vi è regolarità fiscale quando, alternativamente:

- a carico dell'impresa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato;
- in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell'amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.

La circolare precisa inoltre che non può essere considerata irregolare la posizione dell'impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l'impugnazione (o per l'adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale.

L'applicazione di dette coordinate ha condotto alla reiezione dell'appello.



Le omissioni fiscali e responsabilità personale

Il socio di capitali di una società non può essere destinatario di sanzioni amministrative per omissione di adempimenti fiscali, che invece sono unicamente ascrivibili all'amministratore. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione respingendo la diversa tesi dell'Amministrazione Finanziaria (sentenza nr. 4074 / 2013). Una socia di una società immobiliare, impugnava l'avviso di irrogazione di sanzioni comminate alla società medesima per la mancata presentazione della dichiarazione Iva . Il ricorso veniva respinto in primo grado e poi accolto in appello. La CTR ,infatti, osservava che era risultato in giudizio che a ricorrente figurava socio di capitale della società di fatto ma non si era mai personalmente interessata della gestione societaria, condotta esclusivamente dall'altro socio. Trattandosi di sanzioni, doveva trovare applicazione l'art. 8 primo comma del D.lgs. 472/1997, che ha introdotto il principio di colpevolezza; "pertanto (...) non può rispondere a titolo di sanzione amministrativa relativa ad atto sottoscritto dal detto amministratore, in quanto non vi ha partecipato né ha concorso a parteciparvi".L'Amministrazione finanziaria ricorreva avverso tale ultima sentenza della CTR. Secondo la suprema Corte, le doglianze presentate in ricorso sono da ritenersi inammissibili perché non investono la considerazione che costituisce la principale ratio della decisione impugnata: e cioè che – in forza del principio di personalità della responsabilità in materia di sanzioni, introdotto con efficacia retroattiva dall'art. 5 primo comma del D.lgs. 472/1997 – di quelle irrogate con l'avviso impugnato doveva rispondere soltanto il socio (...), che aveva effettivamente curato l'amministrazione della società di fatto, e non anche la ricorrente che non si era mai inserita nella gestione sociale. Ricorso conclusivamente respinto.



Editore:

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com**

Direttore Responsabile:

**Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl**



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

